Supplemento ordinario n. 1 alla "Gazzetta Ufficiale" n. 19 del 24 gennaio 1953

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Sabato, 24 gennaio 1953** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4116.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Antinozzi Attilio fu Antonio, Antinozzi Antonio ed Enrica di Enrico, in comune di Candela (Foggia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Antinozzi Attilio fu Antonio, Antinozzi Antonio ed Enrica di Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (propincia di Foggia);

Considerato che i sunnominati hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha pocreduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Antinozzi Attilio fu Antonio, Antinozzi Antonio ed Enrica di Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 88.43.42 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 133. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Antinozzi Attilio fu Antonio, Antinozzi Antonio ed Enrica di Enrico, per le quote dell'88,28%, del 5,86% e del 5,86% espresso in termini di reddito dominicale, in comune di Candela (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterna	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (*partita catastale n.* 62)									
Acqua bianca	39	3	—	Seminativo	I	88	43	42	44.217.11

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-est ed *Est*: con la stessa proprietà;

Sud: con la strada comunale di Camarella;

Ovest: con Antinozzi Emilio fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.275.363,05 (undicimilioniduecentosettantacinquemilatrecentosessantatre e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Baldelli Mario di Emilio, in comune di Rionero in Vulture (Potenza).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Baldelli Mario di Emilio, per i terreni ricadenti nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Baldelli Mario di Emilio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), della superficie di ettari 78.05.61, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 47,23.85, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 30.81.76.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72 foglio n. 134. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldelli Mario di Emilio, in comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 4234)					
La Fossa	8	15		Bosco alto fusto.	II	2	68	22	160,93
Varra Tumolo	8	16	-	Seminativo	V	1	43	54	86,12
Id.	8	17	—	Id.	IV	14	48	49	1.520,92
Id.	5	53	—	Bosco alto fusto.	III	4	90	73	78,52
La Fossa	8	14		Seminativo	II	23	72	87	5.220,31
				TOTALI		47	23	85	7.066,80

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà del medesimo e Lanari Giancarlo e Vittorio fu Arnolfo;

Sud: con proprietà del medesimo e linea di confine comune di Atella;

Ovest: con proprietà del medesimo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.127.639,70 (duemilionicentoventisettemilaseicentotrentanove e cent. 70), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'articolo 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Baldelli Mario di Emilio, in comune di Rionero in Vulture (provincia di Potenza), costituenti il terzo residuo da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 4234)					
Sgarroni	8	6		Seminativo	IV	17	39	02	1.825,97
Id.	8	20	—	Id.	IV	2	81	46	295,53
Id.	8	21		Id.	IV	4	68	64	492,07
La Fossa	8	15		Bosco alto fusto	II	2	40	00	144
Id.	8	14		Seminativo	II	3	52	64	775,82
				TOTALI		30	81	76	3.533,39

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della ditta medesima;

Nord-est: con proprietà della ditta medesima;

Ovest: con proprietà della ditta medesima.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4118.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Balsamo Giovanni fu Luigi, in comune di Cellino San Marco (Brindisi).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica,

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, - nei confronti di Balsamo Giovanni fu Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Cellino San. Marco (provincia di Brindisi-;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Balsamo Giovanni fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cellino San Marco (provincia di Brindisi), per una superficie di ettari 79.71.60, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 135. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Balsamo Giovanni fu Luigi, in comune di Cellino S. Marco (provincia di Brindisi), trasferiti in proprietà dell'Ente pr lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1º CORPO (*partita catastale n.* 1751)					
Curti Petrizi	15	5		Pascolo cespugliato	unica	13	58	16	679,08
Id.	15	4	—	Vigneto	II	6	30	60	11.666,10
Id.	15	2	—	Uliveto.	II	4	88	90	3.177,85
Id.	15	3		Seminativo	III	2	87	56	575,12
Id.	15	59	—	Vigneto	II	24	98	35	46.219,47
Id.	15	1	—	Id.	II	6	11	83	11.318,86
Id.	15	61		Id.	II	2	25	80	4.177,30
Id.	15	239		Id.	II	0	61	40	1.135,90
				TOTALI		61	62	60	78.949,68

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dei fratelli Reale fu Vito;
Est: con proprietà dei fratelli Reale fu Vito;
Sud: con proprietà della stessa ditta intestataria;
Ovest: con proprietà di Martino Carmelo fu Francesco ed altri e con la strada vicinale Masseria Aurita;

N. B. Il corpo è attraversato dalla strada comunale dell'Aquila.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 1751)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cipolle.	4	I4	—	Uliveto	I V	7	70	83	1.772,91
Id.	4	11	-	Vigneto	II	10	38	17	19.206,21
				TOTALI		18	09	00	20.979,12

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta intestataria;
Est: con proprietà di Anglani G. Battista di Donato;
Ovest: con proprietà dei fratelli Reale fu Vito;
Sud: con la strada vicinale S. Donaci Tuturano.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 25.278.407,75 (venticinquemilioniduecentosettantottomilaquattrocentosette e cent. 75) per il 1° corpo; di L. 6.784.234,80 (seimilionisettecentottantaquattromiladuecentotrentaquattro e cent. 80) per il 2° Corpo,salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 otobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriata ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	61	62	60	78.949,68
2° »	18	09	00	20.979,12
In complesso	79	71	60	99.928,80

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 32.062.642,55 (trentaduemilionisessantaduemilaseicentoquarantadue e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4119.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Barone Giovanni fu Enrico, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Barone Giovanni fu Enrico, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi del-

l'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania — Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Barone Giovanni fu Enrico, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 243.72.75, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 136. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Barone Giovanni fu Enrico, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO (partita catastale n. 133)									
Canocchiola	143	5		Pascolo	II	243	72	75	43.870,36

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con la strada Castelluccio Valmaggiore-Foggia;

Est e sud: con Barone Berlingieri;

Ovest: con lo stesso proprietario.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 10.967.590 (diecimilioninovecentosessantasettemilacinquecentonovanta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4120.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, in Fraggiacomo, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che la sunnominata non è stata ammessa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste:

Decreta

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superficie di ettari 249.87.42, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 137. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1° CORPO (*partita catastale n. 616*)									
Filieri	16	4		Fabbricato rurale		0	25	54	
Id.	16	3		Seminativo	II	53	37	35	23.484,35
				TOTALI		53	62	89	23.484,35

I terreni suddetti confinano:

Nord: con la proprietà di Fraggiacomo Maria-Michela di Maurizio:
Est: con la proprietà di Bruno Pietro e Giovanni fu Michele;
Ovest: con la proprietà di Fraggiacomo Maria-Michela di Maurizio;
Sud: con la ferrovia Rocchetta - S. Antonio - Gioia del Colle.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 618)					
Finocchio	26	10		Pascolo.	IV	55	04	60	3.302,76
				(*partita catastale n.* 615)					
Finocchio	26	2	—	Pascolo.	IV	140	87	22	8.452,33
Id.	26	4	—	Fabbricato rurale		0	32	71	—
				TOTALI		196	24	53	11 755,09

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con D'Agostino Vincenzo e Michele;
Est: con la proprietà di Pomarici-Santomasi Carla fu Michele;
Ovest: con la proprietà di Lorusso Teresa di Antonio;
Sud: con la proprietà di Pomarici-Santomasi Francesca fu Michele ed altre.

Detto corpo è intersecato nel senso da Nord a sud dalla strada vicinale di Lamapera.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 6.105.931 (seimilionicentocinquemilanovecentotrentuno) per il 1° corpo, di L. 3.408.976.10 (tremilioniquattrocentottomilanovecentosettantasei e cent. 10) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950 n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie ettari	espropriate are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	53	62	89	23.484,35
2° »	196	24	53	11.755,09
In complesso	249	87	42	35.239,44

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 9.514.907,10 (novemilionicinquecentoquattordicimilanovecentosette e cent. 10), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950. n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4121.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo, in Fraggiacomo, in comune di Massafra (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67:

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo per i terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto);

Considerato che la sunnominata non è stata ammesssa al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto atircolo;

Udito il parere in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria —, nei confronti di Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo relativo ai terreni ricadenti nel comune di Massafra (provincia di Taranto), per una superficie di ettari 44.91.93, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 138. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Calderoni-Martini Eleonora fu Michelangelo in Fraggiacomo, in comune di Massafra (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 311)					
Parco di Guerra	66	18		Uliveto.	IV	6	37	40	2.230,90
Id.	66	22		Id.	V	13	77	50	3.030,50
					TOTALI.	20	14	90	5.261,40

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà Iurlaro Bonaventura fu Giovanni;
Est: con proprietà Cardone Antonio fu Angelo;
Sud: con la strada vicinale Santa Caterina.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 311)					
Caniglie	66	19	—	Uliveto.	IV	0	38	10	133,35
Id.	66	30	—	Id..	V	0	94	30	207,46
				(*partita catastale n.* 309)					
Caniglie.	66	33	-	Seminativo	V	3	22	60	419,38
					TOTALI	4	55	00	760,19

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Orofino Adolfo fu Saverio;

Est: con proprietà Laterza Orazio fu Luigi;

Sud: con proprietà Cardone Giovanni fu Angelo.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO (*partita catastale n.* 311)					
Parco di Guerra.	77	1	—	Uliveto.	IV	2	35	70	824,95

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Est: con proprietà Cito Donato fu Giovanni;

Sud-Ovest: con proprietà Cito Donato fu Giovannied altre;

Sud-Est: con proprietà Romano Rosa fu Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*partita catastale n.* 311)					
Capricella	77	10	—	Uliveto.	V	0	59	90	131,78
Id.	77	11	—	Fabbricato rurale	—	0	05	77	—
Id.	77	9	—	Corte rurale.	—	0	04	12	—
				TOTALI		0	69	79	131,78

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Romano Rosa di Michele,

Est: con proprietà M. Rosaria fu Orazio;

Sud: con proprietà M. Rosaria fu Orazio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*partita catastale n.* 311)					
Capricella	77	13	—	Uliveto.	IV	2	52	20	882,70
San Sergio.	75	18	—	Id..	IV	0	74	25	259,88
				TOTALI		3	26	45	1.142,58

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est: con proprietà De Filippis Vito fu Giuseppe;

Ovest: con proprietà De Filippis Vito fu Giuseppe;

Sud-Ovest: con proprietà Salamida Livinia fu Francesco ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
6° CORPO (*partita catastale n.* 311)									
Capricella	77	12	—	Uliveto.	IV	2	22	50	778,75
Id.	77	14	—	Pascolo arborato	unica	4	73	97	545,07
				Totali		6	96	47	1.323,82

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Cito Donato fu Giovanni;
Est: con proprietà Romano Rosa di Michele;
Sul-Ovest: con la strada vicinale Masongria.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
7° CORPO (*partita catastale n.* 311)									
Masonghia.	74	12		Uliveto.	V	0	89	02	195,84

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Est: con proprietà Montemurro Nunziata fu Cosimo;
Ovest: con proprietà Liuzzi Francesco fu Edoardo;
Sud-Est: con proprietà Tisci Isabella fu Antonio ed altre.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
8° CORPO (*partita catastale n.* 311)									
Albanello	101	73	-	Uliveto.	II	6	04	60	4.836,80

Il sopradescritto terreno confina:

Nord-Ovest: con la strada comunale Chiatona;
Ovest: con la stessa proprietà Calderoni Martini Eleonora fu Michelangelo;
Sud: con la proprietà Putignano Maria Antonia ed altri fu Angelo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.871.895 (unmilioneottocentosettantunomilaottocentonovantacinque) per il 1º corpo; di L. 268.141,10 (duecentosessantottomilacentoquarantuno e cent. 10) per il 2º corpo; di L. 288.732,50 (duecentottantottomilasettecentotrentadue e cent. 50) per il 3º corpo; di L. 47.440,80 (quarantasettemilaquattrocentoquaranta e cent. 80) per il 4º corpo; di L. 399.903 (trecentonovantanovemilanovecentotre) per il 5º corpo; di L. 422.456,75 (quattrocentoventiduemilaquattrocentocinquantasei e cent. 75) per il 6º corpo; di lire 70.502,40 (settantamilacinquecentodue e cent. 40) per il 7º corpo e di L. 1.571.960 (unmilionecinquecentosettantunomilanovecentosessanta) per l'8º corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	20	14	90	5.261,40
2º »	4	55	00	760,19
3º »	2	35	70	824,95
4º »	0	69	79	131,78
5º »	3	26	45	1.142,58
6º »	6	96	47	1.323,82
7º »	0	89	02	195,84
8º »	6	04	60	4.836,80
In complesso	44	91	93	14.477,36

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.941.031,55 (quattromilioninovecentoquarantunomilatrentuno e cent. 55) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4122.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Castro Antonino fu Calogero, in comune di Ginosa (Taranto)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Castro Antonino fu Calogero, per i terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Castro Antonino fu Calogero relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ginosa (provincia di Taranto), della superficie di ettari 40.67.28, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 25.65.03, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 15.02.25.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 139. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castro Antonino fu Calogero, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

1° CORPO

(*partita catastale n.* 10116)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Stivaletto	116	5		Oliveto.	II	7	92	24	5.941 78

Il sopradescritto terreno confina:
Nord, Sud ed *Est*: con proprietà dello stesso;
Ovest: con la strada comunale Girifalco.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire

2° CORPO

(*partita catastale n.* 10116)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	ettari	are	centiare	Lire
Bosco Rita	124	1	—	Pascolo arborato	II	15	06	79	1.808,15
Id.	124	4	a	Seminativo	III	2	66	00	744,80
TOTALI						17	72	79	2.552,95

I terreni sopradescritti confinano:

Nord ed *Est*: con proprietà dello stesso;
Sud: con la strada vicinale Lma di Bozzo;
Ovest: con la strada comunale Girifalco.

L'indenintà di espropriazione offerta è di L. 1.960.787,40 (unmilionenovecentosessantamilasettecentottantasette e cent. 40) per il 1° corpo di L. 904.166 (novecentoquattromilacentosessantasei) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	7	92	24	5.941,78
2º »	17	72	79	2.552,95
In complesso	25	65	03	8.494.73

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 3.225.953,40 (tremilioniduecentoventicinquemilanovecentocinquantatre e cent. 40) salvo determinazione definitiva ai sensi della legge 12 maggio 1950 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Castro Antonino fu Calogero, in comune di Ginosa (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1º CORPO (*partita catastale n.* 10116)									
Stivaletto	116	5	—	Uliveto.	III	3	88	04	2.910,31

Il terreno sopradescritto confina:

Nord, Est e *Sud*: con proprietà della ditta medesima.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2º CORPO (*partita catastale n.* 10116)									
Bosco rita	124	1		Pascolo arborato	II	11	14	21	1.337,05

Il terreno sopradescritto confina:

Nord ed *Est*: con proprietà della ditta medesima;
Ovest: con la strada comunale Girifalco.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	3	88	04	2.910,31
2º »	11	14	21	1.337,05
In complesso	15	02	25	4.247,36

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4123.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Ciampolillo Vito fu Decio, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ciampolillo Vito fu Decio, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del Decreto presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizinoni richieste dal citato art. 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 7 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ciapolillo Vito fu Decio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per la superfice di ettari 81.41.90, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 81.41.90.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 140. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ciampollino Vito fu Decio, in comune di Candela (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1267)					
Cenestrel.	44	10	—	Pascolo.	I	10	56	01	1.689,62
Id.	44	28	—	Seminativo	II	15	00	00	6.000 -

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				(partita catastale n. 1502)					
Canestrel	44	27	—	Seminativo	II	14	58	19	5.832,75
Id.	44	8	—	Id.	I	9	81	42	4.907,10
Id.	44	11	—	Pascolo.	I	20	72	45	3.315,92
				(partita catastale n. 1374)					
Canestrel.	44	9	—	Seminativo	I	7	70	27	3.851,35
Id.	44	5	—	Id.	I	3	03	56	1.517,83
				TOTALI		81	41	90	27.114,57

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con la strada comunale Canestrel.;
Sud: con la strada comunale Farascuso;
Est: con proprietà di Ciampolillo Luisa;
Ovest: con proprietà Tasca Francesco e con lo stesso Ciampolillo Vito.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4124.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Ceci Ginistrelli Paolo fu Nicola, in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ceci Ginistrelli Paolo fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);
Udito il parere, in data 17 settembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Ceci Ginistrelli Paolo fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superfice di ettari 53.10.51, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 141. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Ceci Ginistrelli Paolo fu Nicola, in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 20929)					
Cocevole.	119	19	—	Pascolo arborato	I	6	77	16	914,17
Id.	119	21	—	Pascolo.	III	37	03	14	1.481,26
Id.	119	13	—	Uliveto.	III	9	30	21	5.348,70
				TOTALI		53	10	51	7.744,13

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada comunale S. Agostino;

Est: con la proprietà di Ceci Ginistrelli Riccardo fu Nicola;

Ovest: con la proprietà di Ceci Ginistrelli Consalvo fu Riccardo;

Sud: con la proprietà di Ceci Ginistrelli Mario fu Nicola e con la proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.539.604 (duemilionicinquecentotrentanovemilaseicentoquattro), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art.7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4125.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Cirillo Marcello fu Michele, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cirillo Marcello fu Michele, per i terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Cirillo Marcello fu Michele, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), per una superfice di ettari 29.28.01, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 143. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Cirillo Marcello fu Michele, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 1113)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Vito Quarto.	212	1	—	Fabbricato rurale	—	0	00	57	—
Id.	212	9	—	Vigneto	II	8	51	55	7.238,16
					TOTALI	8	52	12	7.238,16

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con quotisti vari;
Est: con quotisti vari;
Ovest: con proprietà del Capitolo di Cerignola;
Sud: con terreni della stessa proprietà.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 1113)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
S. Vito Quarto.	229	7	—	Uliveto-Vigneto	III	10	78	22	5.930,21
Id.	229	28	—	Id.	III	1	34	60	740,30
Id.	229	29	—	Seminativo arborato.	II	0	84	20	328,38
Id.	229	30	—	Id.	II	0	21	00	81,90
Id.	229	32	—	Uliveto-Vigneto	III	6	67	15	3.669,32
Id.	229	33	—	Uliveto.	III	0	90	72	426,38
					TOTALI	20	75	89	11.176,49

I terreni sopradescritti confinano:
Nord ed *Est*: con quotisti vari;
Ovest: con proprietà di Cirillo Felice;
Sud: con proprietà di Cafiero Eleonora.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.786.691,60 (duemilionisettecentottantaseimilaseicentonovantuno e cent. 60) per il 1° corpo; di L. 4.244.733,55 (quattromilioniduecentoquarantaquattromilasettecentotrentatre e centesimi 55); salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	8	52	12	7.238,16
2° »	20	75	89	11.176,49
In complesso	29	28	01	18.414,65

L'ndennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.031.425,15 (settemilionitrentunomilaquattrocentoventicinque e cent. 15); salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4126.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Bautier Clara di Pietro, in comune di Cerignola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Butier Clara di Pietro, per i terreni ricadenti ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Bautier Clara di Pietro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Cerignola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 168.76.40, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 117.20.51 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.55.89.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 142. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bautier Clara di Pietro, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1952, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 1596)					
S. Vito Quarto.	153	6	—	Seminativo	I	10	16	00	5.079,99
Id.	153	57		Vigneto	II	1	68	40	1.431,40
Id.	153	52	-	Id.	II	2	81	10	2.389,35
Id.	153	53	—	Fabbricato rurale	—	0	00	11	–
Id.	154	19	—	Seminativo arborato	I	2	42	17	1.755,73
Id.	154	18	—	Seminativo	II	37	14	00	14.484,60
Id.	154	93	—	Vigneto	II	0	46	20	392,70
				TOTALI		54	67	98	25.533,77

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con Cirillo Casimiro, Garofalo Nicola e Melchionne Lucia;

Est: con proprietà dello stesso;

Sud-ovest: con De Santis Luigi, D'Eugenio Michele, Fiorelli Giuseppe, Pignataro Girolamo ed altri.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 1596)					
S. Vito Quarto.	155	36		Seminativo	III	4	83	96	1.451,88
Id.	148	16	-	Fabbricato rurale		0	02	32	
Id.	148	19	—	Seminativo	III	38	73	98	11.621,94
Id.	148	46	—	Id.	III	18	92	27	5.676,81
				TOTALI		62	52	53	18.750,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con strada vicinale S. Vito-Toppia-Macchia;

Est: con proprietà di Molfetta Vito fu Mauro;

Sud ed *Ovest*: con proprietà dello stesso.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 7.157.618,80 (settemilionicentocinquantasettemilaseicentodiciotto e cent. 80), per il 1° corpo; di L. 5.062.670,10 (cinquemilionisessantaduemilaseicentosettanta e cent. 10) per il 2° corpo; salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	54	67	98	25.533,77
2° »	62	52	53	18.750,63
In complesso	117	20	51	44.284,40

L'indenintà totale di espropriazione offerta è di L. 12.220.288,90 (dodicimilioniducentoventimiladuecentottantotto e cent. 90), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Bautier Clara di Pietro, in comune di Cerignola (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1596)					
S. Vito Quarto.	152	78	—	Seminativo	II	42	23	19	18.480,45
Id.	152	49	—	Id.	II	9	10	70	3.551,73
Id.	152	6	—	Id.	I	0	22	00	110,01
				TOTALI		51	55	89	22.142,19

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est, Nord-ovest e *Sud-ovest*: con la stessa propjrietà;
Sud-est: con Grillo Nicoletta, Antonia e Lucia, Belpiede Vincenzo, Manzi Felice ed altri.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4127.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;
In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso);
Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2577 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;
Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe relativo ai terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 14.12.72, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 144. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 421)					
Silvi. .	11	44	—	Oliveto vigneto parif. oliveto	II	0	41	00	246 —
Id.	11	45	—	Seminatorio scelto.		2	50	80	802,56
Id.	11	42	-	Seminatorio.	II	3	37	50	675 —
Vallone Cupo	11	14	-	Sem. parif. vign. canneto.	III	1	16	70	466,80
Id.	11	13		Id.	III	1	18	50	474 —
Silvi.	11	32		Seminatorio scelto.	unica	0	90	20	288,64
Id.	11	64	-	Seminatorio.	II	0	88	30	176,60
Id.	11	28	-	Id.	II	1	92	60	385,20
Id.	11	25	a	Id.	II	1	73	10	346,20
Id.	11	25	b	Vigna canneto	III	0	04	02	16,08
				TOTALI		14	12	72	3.877,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Silvi;

Est: con strada comunale Silvi;

Ovest: con proprietà degli stessi D'Avalos;

Sud: con vallone Solagna Grandi.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.340.047 (unmilionetrecentoquarantamilaquarantasette), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4128.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Petacciato (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 239 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952 n. 2577 della Commissione Censuaria Centrale, relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 275.14.74, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 145. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Petacciato (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 421)					
Marinella	6	5	—	Pascolo.	I	0	19	30	11,58
Id.	6	6		Seminatorio scelto.	unica	5	38	50	1.723,20
Id.	6	7		Pascolo.	I	0	74	30	44,58
Id.	6	8	—	Fabbricato rurale	—	0	08	70	—
Id.	6	32	—	Seminatorio scelto.	—	2	30	90	738,88

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				segue: (*partita catastale n.* 421)					
Marinella	6	37	—	Seminativo scelto	—	41	02	00	13.126,40
Id.	6	38	—	Vigna e canneto	III	0	19	20	76,80
Id.	6	61	—	Seminatorio.	I	14	75	81	3.541,94
Id.	6	40	—	Vigna e canneto	III	0	08	50	34 —
Id.	6	43	—	Fabbricato rurale	—	0	38	80	—
Id.	6	53	—	Uliv. vign. parif. a uliveto	II	0	12	90	77,40
Id.	6	36	—	Pascolo.	I	0	31	90	19,14
Id.	6	59	—	Seminat. arb. parif. oliv.	III	0	93	40	373,60
Id.	6	54	—	Vigneto canneto.	III	0	37	40	149,60
Id.	6	51	—	Uliveto.	II	0	31	90	191,40
Id.	9	1	—	Vigneto canneto.	II	0	13	20	79,20
Id.	9	2	—	Id.	II	0	68	00	408 —
Id.	9	3	—	Id.	III	0	01	80	7,20
Id.	9	4	—	Id.	II	0	57	40	344,40
Id.	9	5	—	Vigneto canneto.	II	0	16	10	96,60
Id.	9	6	—	Pascolo.	I	3	62	90	217,74
Id.	9	7	—	Seminatorio scelto.	—	31	62	60	10.120,32
Id.	9	12	a	Semin. arb. par. oliveto.	III	2	62	27	1.049,08
Id,	9	14	—	Oliveto parificato vigneto	I	0	13	10	104,80
Id.	9	16	—	Fabbricato rurale	—	0	41	90	—
Id.	9	17	—	Id.	—	0	11	80	—
Id.	9	20	—	Id.	—	0	00	33	—
Id.	9	21	—	Vigneto canneto.	II	0	50	10	300,60
Id.	9	22	—	Seminatorio arborato par. oliv.	II	0	14	10	84,60
Id.	9	23	—	Sem. par. vigneto canneto.	III	6	73	20	2.692,80
Id.	9	24	—	Seminatorio arborato par. oliv.	II	0	69	50	417 —
Id.	9	25	—	Oliveto	I	0	11	10	88,80
Id.	9	27	a	Seminatorio scelto.	—	4	81	50	1.540,80
Id.	9	28	—	Seminatorio.	I	26	02	00	6.244,80
Id.	7	4	—	Fabbricato rurale	—	0	03	20	—
Id.	7	6	—	Seminatorio scelto.	—	12	67	10	4.054,72
Id,	7	7	—	Pascolo.	I	0	09	30	5,58
Id.	7	8	—	Id..	I	0	06	70	4,02
Id.	7	14	—	Id..	I	0	23	20	13,92
Id.	7	15	—	Vigneto canneto.	III	0	07	70	30,80
Id.	7	16	—	Seminatorio scelto.	unica	50	97	60	16.312,32
Id.	7	17	—	Pascolo.	I	0	24	10	14,46
Id.	7	19	—	Seminatorio scelto.	—	1	26	00	403,20
Id.	7	20	—	Pascolo.	I	0	14	70	8,82
Id.	7	21	—	Seminatorio scelto.	—	5	08	70	1.627,84
Marinelli.	7	24	—	Fabbricato rurale	—	0	21	10	—
Id.	7	25	—	Semin arbor. parif. oliveto	II	0	24	90	149,40
Id.	7	26	—	Pascolo.	I	0	15	30	9,18
Id.	7	27	—	Seminatorio scelto.	—	7	26	10	2.323,52
Id.	7	28	—	Fabbricato rurale	—	0	1	60	—
Id.	7	29	—	Seminatorio scelto.	—	3	72	90	1.193,28
Id.	7	48	—	Id.	—	0	69	10	221,12
Id.	8	2	—	Incolto.	I	0	07	40	1,78
Id.	8	3	—	Seminatorio.	I	0	18	30	43,92
Id.	8	5	—	Incolto.	I	0	40	10	9,62
Id.	8	6	—	Seminatorio.	I	0	87	70	210,48
Id.	8	7	—	Id.	I	0	15	30	36,72
Id.	8	8	—	Pascolo.	I	0	34	70	20,82
Id.	8	9	—	Seminatorio.	I	0	60	90	146,16
Id.	8	13	—	Pascolo	I	0	47	40	28,44
Id.	8	14	—	Id..	I	0	19	30	11,58
Id,	8	15	—	Id..	I	0	11	90	7,14
Id.	8	17	—	Id..	I	1	62	10	97,26
Id.	8	18	—	Vigneto canneto.	II	0	31	30	187,80
Id.	8	81	a	Seminatorio.	I	15	46	30	3.711,12
Id.	8	23	—	Vigneto canneto.	III	0	13	90	55,60
Id.	8	19	—	Pascolo.	I	0	18	10	10,86
Id.	8	20	—	Vigneto canneto.	II	0	42	20	253,20
Id.	8	21	—	Seminatorio scelto.	—	21	66	20	6.931,84
Id.	8	22	—	Id.	—	0	33	10	105,92
Id.	9	18	—	Vigneto canneto.	II	0	19	20	115,20
Id.	9	19	—	Fabbricato rurale	—	0	00	35	—
Id.	9	26	—	Semin. arborat. par. oliv.	II	0	75	20	451,20
Id.	9	15	—	Vigneto canneto.	II	0	01	08	6,48
Iy.	9	27	b	Vigna canneto	III	0	52	00	208,00
Id.	8	81	b	Id.	III	0	55	00	220 —
				TOTALI		275	14	74	83.148,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con tratturo Aquila-Foggia e proprietà demaniale Ramo-Marina;

Est: con strada comunale dei Bagni e con proprietà degli stessi D'Avalos;

Ovest: con torrente Vecchio e strada nazionale Adriatica n. 16;

Sud: con proprietà De Rosio Luigi, Pantalone Luigi e Gennaro Giovanni, Ramunni Rosa e Pinto Carmela.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 28.260.744,20 (ventottomilioniduecentosessantamilasettecentoquarantaquattro e cent. 20), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4129.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, in comune di Troia (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, per i terreni ricadenti nel comune di Troia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe, relativo ai terreni ricaednti nel comune di Troia (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 443.99.04, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 146. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta D'Avalos Carlo e Ferdinando fu Giuseppe per 1/2 ciascuno, in comune di Troia (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 84 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 2058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Porta Nova	22	1	d	Pascolo.	I	349	97	87	62.996,16
Posticchio	23	5	r	Id..	I	20	62	52	3.712,53
S. Giusto	20	4	z	Id..	I	52	82	10	9.507,78
				TOTALI		423	42	49	76.216,47

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con Suriano Domenico di Benvenuto ed altri;

Est: con O. N. C.;

Sud: con tratturo dell'Incoronata;

Nord-ovest: con La Rotonda Paolo fu Felice e Melino Francesco fu Angelo;

Ovest: con fratelli Di Biase di Luigi.

2° CORPO
(*paritta catastale n.* 2058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Val di Stella.	27	4	—	Fabbricato rurale	—	0	33	60	
Id.	27	5	—	Id.	—	0	4	48	-
				TOTALI		0	38	08	—

I terreni sopradescritti confinano:
con tutti i lati con l'Istituto P.pe di Napoli.

3° CORPO
(*paritta catastale n.* 2058)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Cimit. Vitt. Emanuele	42	29	—	Fabbricato rurale	—	0	01	64	—

Il fabbricato sopradescritto confina:

Nord: con D'Achille Giovanni ed altri fu Michele;

Est: con D'Achille Giovanni ed altri fu Michele;

Sud: con la strada Traversa Barone-Troia;

Ovest: con D'Achille Giovanni ed altri fu Michele.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				4° CORPO (*partita catastale n.* 2058)					
Cimit. Vitt. Emanuele	47	715	–	Seminativo	II	0	25	72	110,60

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada vicinale Vittorio Emanuele;

Est: con Longo Maitilasso;

Ovest: con Vico Salandra.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				5° CORPO (*partita catastale n.* 1783)					
Contrada Vigne.	36	32	–	Seminativo arborato.	III	3	68	91	2.029,01
Id.	36	33	–	Fabbricato rurale		0	03	60	
Id.	36	34	–	Id.		0	01	04	
Id.	36	55	–	Seminativo arborato.	IV	4	11	56	1.399,30
				TOTALI		7	85	11	3.428,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con torrente Celone e con Rutigliano Ignazio fu Federico ed altri;

Est: con Saracino Maria fu Secondo;

Sud: con Saracino Maria fu Secondo e con Ventura Maria ed altri di Federico;

Ovest: con la strada comunale Biccari-Troia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				6° CORPO (*partita catastale n.* 1783)					
Belvedere	34	28	–	Seminativo arborato.	III	7	83	74	4.310,57

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-est: con torrente Celone;

Est: con la strada comunale Belvedere;

Sud: con la strada comunale Belvedere;

Ovest: con Curci Maria fu Urbano, e Curci Michele fu Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero de' foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				7° CORPO (*partita catastale n.* 1783)					
Belvedere.	40	17		Pascolo.	II	4	22	26	506,71

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con Sorge Giovanni fu Giuseppe;

Sud-est: con Lizzi Giuseppe di Salvatore;

Sud: con Capozzi Leonardo fu Tommaso;

Nord-ovest: con Poli Giovina fu Antonio.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 19.054.117,50 (diciannovemilionicinquantaquattromilacentodiciassette e cent. 50) per il 1° corpo; di L. 28.756 (ventottomilasettecentocinquantasei per il 4° corpo; di L. 987.912,80 (novecentottantasettemilanovecentododici e cent. 80) per il 5° corpo; di L. 1.206.959,60 (unmilioneduecentoseimilanovecentocinquantanove e cent. 60) per il 6° corpo; di L. 126.677,50 (centoventiseimilaseicentosettantasette e centesimi 50) per il 7° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° corpo	423	42	49	76.216,47
2° »	0	38	08	—
3° »	0	01	64	—
4° »	0	25	72	710,60
5° »	7	85	11	3.428,31
6° »	7	83	74	4.310,57
7° »	4	22	26	506,71
In complesso	443	99	04	84.572,66

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 21.404.423,40 (ventunomilioniquattrocentoquattromilaquattrocentoventitre e cent. 40), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4130.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Guglionesi (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di De Cristofaro Letizia fu Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2591 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dall'interessato ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333,

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di De Cristofaro Letizia fu Umberto relativo ai terreni ricadenti nel comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 140.36.84, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 111.44.01 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 28.92.83.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 147. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo svoluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 11533)					
Cavallina	61	25	—	Pascolo.	I	0	38	90	23,34
Id.	61	26	—	Seminatorio	II	20	03	20	4.006,40
Id.	61	27	—	Pescolo cesp parificato					—
				Pascolo	II	0	70	80	22,65
Id.	62	1	—	Quercieto parif. seminatorio	III	I	75	60	245,84
Id	62	2		Seminatorio scelto	Un	5	67	20	1.815,04
				Totali		28	55	70	6.113,27

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Pugliese G. Mammoli A, Manes M.;
Est: con proprietà d'Abramo A. Ricci D., Carlino M.
Ovest: con tratturo S. Maria di Centurelle-Montesecco;

Sud: con proprietà Mammoli R.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 11533 di Guglionesi Sez. C 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7, 19, dell'antico Catasto vigente.

2° CORPO

(*partita catastale n.* 11533)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Colle del fico.	85	29		Seminatorio scelto.	unica	1	07	34	343,49
Colle delle Ginestre.	86	4	—	Id.	unica	27	13	13	8.682,02
Id.	86	5	a	Pascolo arbor. parif. pascolo	I	0	92	00	55,20
Id.	86	6	a	Pascolo cesp. parif. Pasc.	II	1	06	90	34,21
Id.	86	5	b	Seminatorio.	II	0	50	00	100 —
Id.	86	6	b	Id.	II	0	90	00	180 —
				TOTALI		31	59	37	9.394,92

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada provinciale Termolese;
Est: con proprietà Jonata A. e strada vicinale S. Antonio;
Ovest: con proprietà della stessa De Cristoforo, De Curtis, Prometeo, Chiarallo D.;
Sud: con proprietà Rocchia G. e Chiaralla D.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 11533 di Guglionesi Sez. D 2 2, 3, 6, 7, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 58, 57, 65, 67, 68, 72, 73, 75 dell'antico Catasto vigente.

3° CORPO

(*partita catastale n.* 11533)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Scaringi	94	1	a	Seminatorio.	II	1	50	00	300 —
Id.	94	2	a	Pasc. Cesp. par. Pasc.	II	1	00	00	32 —
Id.	94	3	a	Pascolo.	I	1	00	00	60 —
Id.	94	4	—	Seminatorio.	II	0	40	40	80,80
Id.	94	5	—	Id.	II	32	98	54	6.597,08
Id.	94	6	—	Id.	II	0	54	00	108 —
Id.	94	7	—	Id.	II	8	86	20	1.772,40
Id.	94	1	b	Pascolo cesp. parificato Pasc.	II	2	40	40	76,93
Id.	94	2	b	Seminatorio.	II	1	14	40	228,80
Id.	94	3	b	Seminatorio.	II	1	45	00	290 —
				TOTALI		51	28	94	9.546,01

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con vallone Fonte Altare;
Nord: con vallone Fonte Altare;
Ovest: con proprietà della stessa De Cristoforo;
Sud: con vallone Farano e vallone Macchia.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 11533 di Guglionesi Sez. D 2, 2, 3, 6, 7, 11, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 18, 19, 20, 28, 29, 45, 46, 47, 48, 52, 56, 57, 58, 65, 67, 72, 73, 75 dell'antico Catasto vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.134.702,80 (duemilionicentotrentaquattromilasettecentodue e centesimi 80) per il 1° corpo; L. 3.155.883,75 (tremilionicentocinquantacinquemilaottocentottantatre e cent. 75) per il 2° corpo; L. 3.392.646,10 (tremilionitrecentonovantaduemilaseicentoquarantasei e cent. 10) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	28	55	70	6.113,27
2° »	31	59	37	9.394,92
3° »	51	28	94	9.546,01
In complesso	111	44	01	25.054,20

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.683.232,65 (ottomilioniseicentottantatremiladuecentotrentadue e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Guglionesi (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 11533)					
Macchia	84	17		Seminativo	II	6	38	80	1.277,60
Id.	84	23	b	Seminativo scelto	unica	1	50	00	480 —
Id.	84	27	—	Id.	unica	2	21	00	707,20
Id.	84	28	—	Id.	unica	3	50	60	1 121,92
Id.	84	29	—	Id.	unica	0	30	00	96 —
Id.	84	30	—	Id.	unica	0	25	60	81,92
Id.	84	23	a	Boscoso	I	2	19	80	175,84
					TOTALI	16	35	80	3.940,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il tratturo di Santa Maria di Centurella Montesecco;

Sud: con la strada provinciale termolese;

Ovest: con proprietà d'Angelo Carmela e Giovanni.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				2° CORPO (*partita catastale n.* 11533)					
Colle del Fico	85	30	a	Fabbricato rurale	—	0	43	40	—
Id.	85	30	b	Seminativo scelto	unica	0	60	00	192 —
Id.	86	4		Id.	unica	3	38	57	1.083,42
					TOTALI	4	41	97	1.275,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada provinciale termolese;

Est ed *Ovest*: con proprietà dello stesso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
3° CORPO (*partita catastale n.* 11533)									
Scaringi	94	5	—	Seminativo	II	8	15	06	1.630,12

Il terreno sopradescritto confina:

Est ed *Ovest*: con proprietà dello stesso;

Sud: con vallone Farano.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º Corpo	16	35	80	3.940,48
2º »	4	41	97	1.275,42
3º »	8	15	06	1.630,12
In complesso	28	92	83	6.846,02

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4131.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Montecilfone (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di De Cristofaro Letizia fu Umberto, per i terreni ricadenti nel comune di Montecilfone (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2591, della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dell'interessata ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in occoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e

Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di De Cristofaro Letizia fu Umberto, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montecilfone (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 125.94.91, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 74.42.27, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 51.52.64.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 148. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Montecilfone (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per losviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO

(*partita catastale n.* 3661-3779)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITA	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Difesa.	7	1	—	Seminatorio.	I	4	53	30	1.087,92
Id.	7	2	—	Id.	II	0	39	70	63,52
Id.	7	7	—	Fabbricato rurale	—	0	23	00	—
Id.	7	8	—	Olivetato.	II	4	17	00	2.335,20
Id.	7	10	—	Seminatorio.	II	12	57	00	2.011,20
Id.	7	11	—	Pascolo parif. incolto	unica	0	08	70	1,57
Id.	7	12	—	Fabbricato rurale	—	0	70	30	—
Id.	7	15	—	Pascolo parif. sem. infimo.	unica	1	15	10	69,06
Id,	7	18	—	Querceto	unica	0	91	30	73,04
Id.	7	19	—	Seminatorio.	II	7	44	60	1.191,36
Id.	7	47	—	Seminatorio infimo	unica	4	37	80	262,68
Id.	7	48	—	Pascolo parif. sem. infimo.	unica	2	40	00	144 —
				TOTALI		38	97	80	7.239,55

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Mezzanotte L., Gissi L., Desiderio Costanzo e Martino Michele;
Est: con vallone Mauro;
Ovest: con proprietà Flocco Erminio fu Federico;
Sud: con proprietà Forcione Nicola.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2° CORPO *(partita catastale n.* 3661-3779)					
Macchie .	20	13	—	Seminatorio. .	II	10	56	56	1.690 50
Spartilli .	20	25	a	Id. .	II	12	01	50	1.922,40
Id. .	20	25	b	Incolto lamoso .	unica	0	30	00	1,20
Id. .	23	1	a	Seminatorio. .	II	5	14	10	822,56
Id. .	23	1	b	Incolto lamoso .	unica	0	13	00	0,52
				TOTALI		28	15	16	4.437,18

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà della stessa ditta De Cristofaro;

Est: con proprietà della stessa ditta De Cristofaro;

Ovest: con proprietà Caterini Michele e Giuseppe, Favaro Luigi, Buono Emilio, Gallina Maria;

Sud: con vallone Spartilli.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				3° CORPO *(partita catastale n.* 3661-3779)					
Contrada Fonte Secca .	10	47	—	Olivetato. .	II	0	69	60	389,76
Id. .	10	46	—	Fabbricato rurale	—	0	05	40	—
Id. .	10	45	a	Seminatorio.	I	4	57	91	1.097,54
Id. .	10	45	b	Vigneto . .	I	0	15	00	90 —
Id. .	10	31	—	Semin. parif. olivetato.	III	0	25	00	90 —
Id. .	10	29	—	Orto. . .	unica	0	90	80	472,16
Id. .	10	28	—	Semin. con ulivi parif. olivet.	II	0	64	40	360,64
Id. .	10	32	—	Fabbricato rurale	—	0	01	80	—
				TOTALI .		7	29	31	2.500 10

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale Montenero;

Est: con proprietà Catello Filomena e Flocco Giorgio;

Ovest: con strada comunale Fonte Penoia e strada vicinale vallone Cupo;

Sud: con strada comunale Fonte Penoia e proprietà di Melilli Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.571.564,50 (duemilionicinquecentosettantunomilacinquecentosessantaquattro e cent. 50) per il 1° corpo; di L. 1.575.663,50 (unmilionecinquecentosettantacinquemilaseicentosessantatre e cent. 50) per il 2° corpo e di L. 848.760,60 (ottocentoquarantottomilasettecentosessanta e cent. 60) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° corpo	38	97	80	7.239,55
2° »	28	15	16	4.437,18
3° »	7	29	31	2.500,10
In complesso	74	42	27	14.176,83

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.995.988,60 (quattromilioninovecentonovantacinquemilanovecentottantotto e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 magigo 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Cristofaro Letizia fu Umberto, in comune di Montecilfone (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

1° CORPO

(*partita catastale n.* 3661-3779)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Difesa.	6	84	—	Frutt. parif. vigneto e frutt.	II	0	23	50	122,20
Id.	6	85	—	Fabbricato rurale	—	0	02	30	—
Id.	6	88	—	Sem. con oliv. parif. olivet.	II	1	34	00	750,40
Id.	6	91	—	Olivetato.	II	2	69	20	1.507,52
Id.	6	92	—	Fabbricato rurale	—	0	14	00	—
Id.	6	93	—	Seminatorio parif. olivetato	III	0	73	60	264,96
Id.	6	94	a	Seminator. oliv. parif. olivet.	III	3	75	40	1.351,44
Id.	6	94	b	Canneto	unica	0	02	00	12 —
Id.	6	94	c	Vigneto	I	0	23	00	138 —
Id.	6	95	—	Seminatorio.	I	0	26	70	64,08
Id.	6	96	a	Id.	I	1	26	70	304,08
Id.	6	96	b	Vigneto	I	0	10	00	60 —
Id.	6	97	—	Seminatorio.	I	2	26	40	543,36
Id.	6	98	—	Olivetato.	III	0	07	50	27 —
Id.	6	99		Pascolo infimo	—	1	36	50	81,90
Id.	6	100	—	Seminatorio.	I	1	37	70	330,48
					TOTALI	15	88	50	5.557,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Difesa;

Est: con la strada vicinale Fonte delle Nevi e strada vicinale Difesa;

Sud: con proprietà Sforza Francesco e Graziani Lorenzo.

2° CORPO

(*partita catastale n.* 3661-3779)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Contr. Fonte Secca.	10	77	—	Seminatorio.	I	5	35	00	1.284 —
Id.	10	78	—	Fabbricato rurale	-	0	04	60	—
					TOTALI	5	39	60	1.284 —

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Fosso Lupo;

Sud: con la strada comunale Fonte Penoia e proprietà Melilli Giuseppe;

Sud-ovest: con la strada comunale Fonte Penoia.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO *(partita catastale n.* 3661-3779)					
Fonte Arbace	20	1	—	Pascolo infimo	unica	0	74	00	44,40
Id.	20	2	—	Pascolo cesp. parif. inc.	unica	0	96	30	17,33
Id.	20	3	—	Seminativo	I	17	18	20	4.123,68
Id.	20	4	—	Pascolo cesp. parific. incolto	unica	0	44	50	8,01
Id.	20	11	—	Semin. con oliv. parif. olivet.	III	0	13	90	50,04
Id.	20	12	—	Sem. con oliv. parific. ulivet.	III	0	08	20	29,52
Id.	20	13	—	Seminatorio.	II	10	34	44	1.655,10
Id.	20	27	—	Fabbricato rurale	—	0	35	00	—
				TOTALI		30	24	54	5.928,08

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con il vallone Fonte;
Est e *Sud*: con proprietà della stessa ditta.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° corpo	15	88	50	5.557,42
2° »	5	39	60	1.284 —
3° »	30	24	54	5.928,08
In complesso	51	52	64	12.769,50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4132.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Del Sordo Michele fu Matteo in comune di San Paolo Civitate (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Del Sordo Michele fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Del Sordo Michele fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Paolo Civitate (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 504.92.78 specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irri-

gazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 149. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Sordo Michele di Matteo, in comune di S. Paolo Civitate (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 439)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Difensola	7	14		Fabbricato rurale		0	06	81	
Id.	7	15	—	Id.		0	00	96	
Id.	7	16	-	Id.	—	0	01	76	
Id.	7	77	-	Id.	—	0	08	57	
Id.	7	20	—	Id.	—	0	00	96	—
Id.	7	13	—	Pascolo.	I	1	94	00	446,20
Id.	7	11	—	Id..	I	20	04	75	4.610,92
Id.	7	10	-	Id..	I	7	37	85	1.697,06
Id.	7	9		Seminativo	I	163	97	69	98.386,14
Id.	7	2	-	Id.	I	42	41	92	25.451,52
Id.	7	6		Id.	II	0	98	91	425,31
Id.	7	7	-	Pascolo.	I	0	79	62	183,13
Id.	7	4	—	Seminativo	II	0	87	49	376,21
Id.	7	5		Pascolo.	I	1	03	73	238,58
Id.	7	3		Seminativo	II	0	72	37	311,19
Id.	7	1	—	Pascolo.	I	3	75	75	864,22
				TOTALI		244	13	14	132.990,48

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la strada vicinale Casaleni Bassi e con Trotta Bice-Anna Teresa fu Michele;
Sud-est: con la strada vicinale di Ripalta;
Sud: con la stessa proprietà;
Sud-ovest: con la strada vicinale Casaleni Bassi.

2° CORPO
(*partita catastale n.* 439)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Difensola	8	7	—	Seminativo	II	55	23	87	23.752,64
Id.	8	10	—	Id.	I	15	95	38	9.572,28
Id.	8	3	—	Id.	II	4	12	15	1.772,24
Id.	8	4	—	Id.	III	61	78	82	21.007,99
Id.	8	2		Id.	II	114	81	59	49.370,84
Id.	8	1	—	Id.	II	8	87	83	3.817,67
				TOTALI		260	79	64	109.293,66

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con il canale Chiagnemamma;

Sud-est: con Celeste Cesare fu Pasquale e Ciaccia Zaira di Angelo Raffaele ed altri;

Sud: col canale Carapelle;

Nord-ovest: con la strada vicinale di Ripalta.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 33.877.935,50 (trentatremilioniottocentosettantasettemilanovecentotrentacinque e cent. 50) per il 1° corpo; di L 28.473.530,15 (ventottomilioniquattrocentosettantatremilacinquecentotrenta e cent. 15) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° corpo	244	13	14	132.990,48
2° »	260	79	64	109.293,66
In complesso	504	92	78	242.284,14

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 62.351.465,65 (sessantaduemilionitrecentocinquantunomilaquattrocentosessantacinque e cent. 65), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4133.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Del Sordo Michele fu Matteo in comune di San Severo (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Del Sordo Michele fu Matteo, per i terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Del Sordo Michele fu Matteo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di San Severo (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 17.05.16, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 150. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Del Sordo Michele fu Matteo, in comune di S. Severo (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 8084)					
S. Matteo	49	7	—	Seminativo	II	9	34	56	4.018,62
Id.	49	90	—	Id.	II	7	70	60	3.313,58
				TOTALI		17	05	16	7.332,20

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ferrovia Garganica;

Est: con Cicerale Luigi fu Antonio, e con sorelle Ocone di Giuseppe;

Sud: con proprietà dello stesso Del Sordo Michele;

Ovest: con la proprietà dello stesso Del Sordo Michele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 1.906.372 (unmilionenovecentoseimilatrecentosettantadue e cent. zero), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4134.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi per i terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gil adempimenti previsti in detto articolo;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondia-

ria, nei confronti di De Pascalis Carlo fu Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Melendugno (provincia di Lecce), per una superficie di ettari 156.78.97, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 151. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta De Pascalis Carlo fu Luigi, in comune di Melendugno (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1° CORPO
(*partita catastale n.* 1102)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Mass. Barone di Muro	64	12	—	Seminativo	III	6	29	94	1 700,84
Id.	65	2	b	Pascolo.	II	0	24	00	12 —
Id.	65	3	—	Seminativo.	I	16	48	50	6.923,70
Id.	65	4	—	Pascolo.	I	1	14	77	91,82
Id.	65	5	—	Aia rurale	—	0	03	64	—
Id.	65	6	—	Porzione di Fabbricato rurale	—	0	35	56	—
Id.	65	7	—	Ficheto.	I	0	35	62	213,72
Id.	65	8	—	Seminativo	I	5	47	09	2.297,78
Id.	65	9	—	Id.	I	3	49	46	1.467,73
Id.	65	10	a	Id.	II	16	00	58	4.961,80
Id.	65	11	—	Id.	III	18	11	94	4.892,24
Id.	65	12	—	Pascolo.	II	0	65	53	32,67
Id.	65	13	—	Seminativo	III	9	72	70	2.626,29
Id.	65	14	—	Id.	III	2	56	68	693,04
Id.	65	15	—	Id.	II	0	88	86	275,47
Id.	65	16	—	Pascolo.	II	0	36	39	18,20
Id.	65	10	b	Seminativo	II	20	50	00	6.355 —
				TOTALI		102	71	26	32.562,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà De Pascalis Giovanni;

Est: con proprietà del Demanio Pubblico dello Stato;

Ovest: con strada comunale S. Andrea.

Il corpo è intersecato da est ad ovest dalla strada comunale S. Andrea II.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subaltern	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
2° CORPO *(partita catastale n. 5594)*									
Mass. Costarella	75	3	—	Seminativo	III	5	21	44	1.407,89
Id.	75	4	—	Id.	IV	0	93	95	131,93
				TOTALI		6	15	39	1.539,42

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-est: con proprietà Guido Brizio Antonio;
Sud: con proprietà Coppola Salvatore, Starace Felicetta;
Ovest: con strada comunale S. Andrea II.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
3° CORPO *(partita catastale n. 5594)*									
Masseria Costarella	75	9		Seminativo	III	1	81	40	489,78
Id.	75	10		Id.	II	0	38	06	117,99
Id.	75	11	-	Id.	I	0	43	18	181,36
Id.	84	22	-	Id.	III	1	04	03	280,88
Id.	84	24	—	Id.	III	0	79	52	214,70
Id.	84	42	—	Id.	II	1	48	31	459,76
Id.	84	43	—	Id.	III	2	50	66	676,78
Id.	84	44	—	Id.	III	0	07	72	20,84
Id.	84	45	—	Fabbricato rurale	-	0	23	75	—
Id.	84	46	—	Seminativo	II	0	10	27	31,84
Id.	84	47	—	Id.	II	0	11	92	36,95
Id.	84	48	-	Seminativo	III	0	10	23	27,62
Id.	84	50	—	Aia rurale	—	0	03	35	—
Id.	84	51	—	Seminativo	III	1	83	40	495,18
Id.	84	52		Id.	III	1	41	77	382,78
				TOTALI		12	37	57	3.416,46

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada comunale S. Andrea;
Sud: con strada vicinale Bosco, Coppola-Cipollaro;
Ovest: con proprietà Vergani Luigi, Cerfeda Mariano.
Il corpo è intersecato in direzione nord-sud-ovest dalla strada vicinale Costarella.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
4° CORPO *(partita catastale n. 5594)*									
Masseria Costarella	79	1	-	Seminativo	IV	3	31	45	464,03
Id.	76	11	—	Id.	II	1	27	51	395,28
Id.	76	12	—	Id.	III	1	50	25	405,68
Id.	76	13	—	Pascolo.	I	12	57	82	1.006,26
Id.	76	14	—	Seminativo	IV	2	19	17	306,84
Id.	76	15		Id.	III	2	56	97	693,82
Id.	86	13		Id.	III	1	94	02	523,85
				TOTALI		25	37	19	3.795,76

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà Fazio Maria;
Est: con proprietà Gabrieli Luigi e strada della Bonifica Alimini-Fontanelle;
Ovest: con proprietà Coppola Rosa, Starace Felicetta.

Il corpo è intersecato da nord a sud dalla strada bonifica Alimini-Fontanelle, da est ad ovest dalla strada vicinale Bosco-Coppola-Cipollaro.

5° CORPO
(*partita catastale n.* 5594)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Via Lecce	82	99		Frutteto.	unica	0	01	06	5,30

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà Cappello-Maria-Antonia;
Sud: con proprietà Palumbo Salvatore;
Ovest: con proprietà Pezzulla Francesco.

6° CORPO
(*partita catastale n.* 5594)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Costarella	86	11	—	Seminativo	II	3	68	29	1.141,70
Id.	86	10	—	Id.	I	1	46	95	617,19
				TOTALI		5	15	24	1.758,89

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Bosco-Coppola-Cipollaro e con proprietà Coppola Rosa;
Sud: con proprietà Gabrieli Luigi;
Ovest: con proprietà Coppola Rosa.

7° CORPO
(*partita catastale n.* 5594)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Masseria Costarella	86	4	—	Vigneto	I	0	35	89	574,24
Id.	86	5	—	Id.	I	1	57	30	2.516,80
				TOTALI		1	93	19	3.091,04

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con strada vicinale Bosco-Coppola-Cipollaro;
Est: con proprietà Coppola Rosa e sorelle Marcucci fu Giuseppe;
Ovest: con proprietà Starace Felicetta.

Il corpo è intersecato da nord a sud dal Canale di Bonifica Malapezza-Zuddea.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				8° CORPO *(partita catastale n.* 5594)					
Masseria Costarella	86	44	—	Vigneto	II	0	31	29	265,97
Id.	86	45	—	Id.	II	0	24	93	211,90
Id.	86	40	—	Seminativo	II	0	45	00	139,50
Id.	86	70	—	Vigneto	II	1	55	37	1.320,64
Notari.	86	30		Pascolo.	II	0	51	48	25,74
				TOTALI		3	08	07	1.963,75

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà sorelle Marcucci fu Giuseppe;

Est: con proprietà Starace Felicetta;

Sud: con proprietà Greco Paolo, sorelle Marcucci fu Giuseppe;

Ovest: con strada vicinale Masseria Notari.

Il corpo è intersecato nella direzione da nord a sud dal canale di Bonifica Malapezza-Zuddea. L'indennità di espropriazione offerta è di L. 11.054.463,70 (undicimilionicinquantaquattromilaquattrocentosessantatre e cent. 70) per il 1° corpo; di L. 531.757,55 (cinquecentotrentunomilasettecentocinquantasette e cent. 55) per il 2° corpo; di L. 1.173.632,40 (unmilionecentosettantatremilaseicentotrentadue e cent. 40) per il 3° corpo; di L. 1.220.815,75 (unmilioneduecentoventimilaottocentoquindici e cent. 75) per il 4° corpo; di L. 1.802 (milleottocentodue) per il 5° corpo; di L. 594.936,65 (cinquecentonovantaquattromilanovecentotrentasei e cent. 65) per il 6° corpo; di L. 901.243,20 (novecentounomiladuecentoquarantatre e cent. 20) per il 7° corpo e di L. 674.608,35 (seicentosettantaquattromilaseicentotto e cent. 35) per l'8° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dello art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° corpo	102	71	26	35.562,30
2° »	6	15	39	1.539,42
3° »	12	37	57	3.416,46
4° »	25	37	19	3.795,76
5° »	0	01	06	5,30
6° »	5	15	24	1.758,89
7° »	1	93	19	3.091,04
8° »	3	08	07	1.963,75
In complesso	156	78	97	48.132,92

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 16.153.259,60 (sedicimilionicentocinquantatremiladuecentocinquantanove e cent. 60), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4135.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, in comune di Montenero di Bisaccia (Campobasso)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Capobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952, n. 2566 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice relativo ai terreni ricadenti nel comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 59.76.68, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decerto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 152. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla Ditta Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice rispettivamente per 1/2 ciascuno, in termini di R. D., in comune di Montenero di Bisaccia (provincia di Campobasso) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO *(partita catastale n.* 11620-11621-11622)					
Piano Molino.	28	2	b	Seminativo parif. orto	II	0	10	10	48,48
Id.	28	5	c	Id.	II	0	80	00	384 —
Id.	28	9	a	Id.	II	37	87	58	18.180,41
Id.	28	5	b	Seminativ. con oliv. parif. a oli.	II	5	50	00	3.190 —
Id.	28	9	d	Id.	II	1	00	00	580 —
Id.	28	6	—	Id.	III	0	31	90	153,12
Id,	28	7	—	Vigneto parificato olivetato.	II	0	69	90	391,44
Id.	28	9	b	Id.	II	0	50	00	280 —
Id.	28	3	—	pascolo parif. semin. infimo	unica	0	18	60	14,88
Id.	28	5	a	Id.	unica	6	00	00	480 —
Id.	28	8	—	Id.	unica	0	60	10	48,08
Id.	28	1	—	Incolto.	unica	0	06	50	1,56
Id.	28	2	c	Id..	unica	0	03	00	0,72
Id.	28	5	e	Id..	unica	4	63	90	111,34
Id.	28	5	d	Boscoso	I	0	40	00	32
Id.	28	2	a	Fabbricato rurale		0	57	00	
Id.	28	4	—	Id.		0	23	10	
Id.	28	9	c	Fabbricato rurale	-	0	25	00	—
				TOTALI		59	76	68	23.896,03

I terreni sopradescritti confinano:

Est: con vallone Connevieri;
Sud: col territorio del comune di Mafalda;
Nord e *Nord-ovest*: con fiume Trigno.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alle partite 11620 Sez. C 216, 217. 218, 213, 215, 214; 11621 Sez. E 896. B. 867, 807, 827, 921 C. 11622 Sez. E 685, 904, 902, 897 B nell'antico Catasto vigente.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 7.761.146,05 (settemilionisettecentosessantunomilacentoquarantasei e cent. 5), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4136.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, in comune di Petacciato (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, per i terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 settembre 1952 n. 2566 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dalle interessate ai sensi degli arti-

coli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Considerato che le sunnominate hanno presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente perdetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Petacciato (provincia di Campobasso), della superficie di ettari 85.76.52, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decerto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 36.14.53, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 49.61.99.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 153. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice rispettivamente per il 79,09% ed il 20,91% in termini di R.D., in comune di Petacciato (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 807-808-809)					
Colle Calcione	5	14	—	Semin. parif. vigna	III	7	98	23	3.192,90
Id.	5	26	—	Id.	III	3	97	50	1.590 —
Id.	5	28	—	Id.	III	7	90	50	3.162 —
Id.	5	29	—	Id.	III	1	81	10	724,40
Id.	5	19	—	Seminatoio scelto	unica	5	90	20	1.888,64
Id.	5	24	—	Id.	unica	2	05	90	658,88
Id.	5	32	—	Id.	unica	5	12	80	1.640,96
Id.	5	11	—	Ficato olivetato.	III	0	15	60	93,60
Id.	5	23	—	Pascolo.	II	1	02	60	32,83
Id,	5	25	—	Id..	II	0	15	00	4,80
Id.	5	30	—	Id..	II	0	05	10	1,63
				TOTALI		36	14	53	12.990,64

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà delle stesse;

Sud: con proprietà delle stesse;

Est: con la proprietà D'Avolos Carlo Ferdinando ed Anna e strada statale n. 16;

Ovest: con la proprietà delle stesse e Scipolissi fratelli.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 3.232.914,20 (tremilioniduecentotrentaduemilanovecentoquattordici e cent. 20) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta di Vaira Maria fu Angelo e Barba Francesca fu Felice rispettivamente per il 79,09% ed il 20,91% in termini di R.D., in comune di Petacciato (provincia di Campobasso), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 807-808-809)					
Colle Calcione	3	20	—	Seminativo parif. vigna	III	7	89	84	3.159,35
Id.	3	22		Seminativo scelto	unica	7	07	68	2.264,56
Id.	5	31		Seminativo parif. vigna	III	6	49	80	2.599,20
Id.	5	33	—	Seminativo scelto	unica	8	08	10	2.585,92
Id.	5	22	—	Seminativo parif. vigna	III	0	71	00	284 —
Id.	5	16	a	Id.	III	14	28	40	5.713,60
Id.	5	16	b	Seminativ. con oliv. parif. oliv.	II	0	35	00	210 —
Id.	5	15	—	Fabbricato rurale	—	0	34	10	—
Id.	5	14		Seminativo parif. vigna	III	3	28	67	1.314,70
Id.	5	12	—	Seminativ. con oliv. parif. oliv.	III	0	69	00	276 —
Id.	5	13	a	Fabbricato rurale	—	0	31	40	—
Id.	5	13	b	Seminativo parif. vigna	III	0	09	00	36 —
				TOTALI		49	61	99	18.443,33

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con la strada nazionale Adriatica;

Sud: con proprietà dello stesso.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4137.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Fraggiacomo Leonardo di Maurizio, in comune di Gravina (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti di Fraggiacomo Leonardo di Maurizio, per i terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui alla'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione

dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropirazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste,

Decreta:

Art. 1.

E approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Fraggiacomo Leonardo di Maurizio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Gravina (provincia di Bari), per una superfcie di ettari 99.57.47, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 154. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Fraggiacomo Leonardo di Maurizio, in comune di Gravina (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto presidenziale 7 febbraio 1951 n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
1º CORPO *(partita catastale n. 11433)*									
Caporusso	51	15	-	Pascolo.	III	0	11	25	8,56
Id.	51	2	—	Seminativo	III	53	45	00	18.173
				TOTALI		53	56	25	18.181,56

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà dell'Opera Pia S. Antonio di Padova, Orfanotrofio in Gravina;

Est: con il tratturo Melfi Castellaneta;

Ovest: con la proprietà dell'Opera Pia suddetta;

Sud: con la proprietà di Polini Maria fu Giuseppe Antonio.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterno	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
2° CORPO *(partita catastale n.* 11433)									
Caporusso	54	17	—	Fabbricato rurale	—	0	04	43	—
Id.	54	16	—	Seminativo	V	11	26	50	2.196,68
Id.	54	6	—	Pascolo.	IV	6	02	60	361,56
Id.	55	1	—	Seminativo	III	27	72	69	9.427,15
Id.	51	10	—	Pascolo.	III	0	95	00	80,75
				TOTALI		46	01	22	12.066,14

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la proprietà di Polini Maria fu Giuseppe Antonio;
Est: con la proprietà della stessa;
Sud-ovest: con la proprietà di d'Alonzo Maria Angela fu Vincenzo e D'Alonzo Vincenzo fu Giuseppe.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.818.241,80 (quattromilioniottocentodiciottomiladuecentoquarantuno e cent. 80) per il 1° corpo e di L. 3.240.727,55 (tremilioniduecentoquarantamilasettecentoventisette e cent. 55) per il 2° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° corpo	53	56	25	18.181,56
2° »	46	01	22	12.066,14
In complesso	99	57	47	30.247,70

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.058.969,35 (ottomilionicinquantottomilanovecentosessantanove e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4138.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Andria (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dell'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte condizioni richieste dal citato articolo 10 per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Andria (provincia di Bari), per una superficie di ettari 336.32.21, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 155. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Andria (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO *(partita catastale n. 4064)*					
Le Pozzelle	160	5	—	Seminativo	V	9	13	65	822,28
Id.	160	6	—	Pascolo.	III	125	14	27	5.005,70
Id.	160	8	—	Fabbricato rurale	—	0	07	16	—
Id.	160	10	—	Seminativo	V	7	39	11	665,19
Ciucciariello	160	11	—	Fabbricato rurale	—	0	31	76	—
Le Pozzella	160	12	—	Seminativo	V	15	84	29	1.425,86
Id.	160	13	—	Id.	V	5	00	75	450,67
Id.	160	15	—	Pascolo.	III	11	17	78	447,11
Id.	165	1	—	Id..	IV	75	57	25	1.765,74
Id.	165	2	—	Fabbricato rurale	—	0	29	99	—
Id.	165	3	—	Seminativo	V	13	00	50	1.170,45
Id.	165	4	—	Pascolo.	III	74	39	00	2.975,60
Buzzacchera	175	1	—	Seminativo	V	0	96	70	87,03
				TOTALI		336	32	21	14.815,63

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-ovest: con la proprietà di Tandoi Filippo fu Francesco e Iannuzzi Onofrio di Giovanni;

Est: con la proprietà di Patruno Michele fu Giuseppe e la strada comunale vecchia di Spinazzola;

Sud: con la proprietà di Spagnoletti-Zeuli Carlo fu Emanuele.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 4.356.352,15 (quattromilionitrecentocinquantaseimilatrecentotrentadue e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4139.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Corato (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica.

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206.

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841:

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), per i terreni ricadenti nel comune di Corato (porvincia di Bari),

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata:

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Corato (provincia di Bari), della superficie di ettari 83.00.22, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 19.19.52, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasfarmazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 2.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 63.80.70.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 156. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi) in comune di Corato (provincia di Bari), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 3297)					
Pedale.	81	2	—	Vigneto	II	19	19	52	16.795,78

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con proprietà dello stesso;

Est: con la proprietà di Friuli Carlo Stefano fu Tommaso;

Ovest: con la strada vicinale Piede Piccolo;

Sud: con la proprietà di Carolla fratelli di Filippo.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.794.544.10 (cinquemilionisettecentonovantaquattromilacinquecentoquarantaquattro e cent. 10) salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi) in comune di Corato (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1º CORPO (*partita catastale n.* 3296)					
Cupone	97	60		Vigneto	IV	11	04	00	4.747,20
Id.	97	3		Id.	III	7	84	34	5.294,30
Id.	97	4	—	Id.	IV	12	26	78	5.275,15
				TOTALI		31	15	12	15.316,65

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la ditta Addario Francesco fu Francesco Antonio;

Est: con la strada vicinale Via Vecchia di Gravina;

Ovest: con la strada vicinale Torre Terlizzi;

Sud: con la proprietà dello stesso e con la proprietà Loiacono Armida e Quinto Nicola fu Enrico;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITA	Classe.	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO (*partita catastale n.* 3297)					
Pedale.	81	1	—	Fabbricato rurale	—	0	07	47	-
Id.	81	2	—	Vigneto	II	32	58	11	28.508,48
				TOTALI		32	65	58	28.508,48

I terreni sopradescritti confinano:

Ovest: con la strada vicinale Piede Piccolo;

Nord: con il Regio Tratturello Canosa Ruvo;

Sud: con la proprietà dello stesso.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	31	15	12	15.316,65
2° »	32	65	58	28.508,48
In complesso	63	80	70	43.825,13

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e delle foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4140

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria relativo ai terreni di proprietà di Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Ruvo (Bari).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi) per i terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Gioia Vito fu Nicola (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ruvo (provincia di Bari), per una superficie di ettari 89.27.57 specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 89.27.57.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 157. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Gioia Vito fu Nicola (eredi), in comune di Ruvo (provincia di Bari), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale* n. 9019)					
Mezzafemmina	102	1	—	Seminativo	V	1	54	01	77,01
Id.	102	5	—	Id.	V	1	36	92	68,46
Id.	102	10	—	Id.	V	2	15	07	107,53
Id.	102	17	—	Pascolo.	II	60	75	12	3.645,07
Id.	102	18	—	Seminativo	V	0	38	58	19,29
Id.	102	21	—	Id.	IV	10	32	98	774,74
Id.	102	22	—	Id.	V	1	66	70	83,35
Id.	102	24	—	Id.	IV	0	77	56	58,17
Id.	102	25	—	Id.	V	0	12	19	6,10
Id.	102	26	—	Id.	V	1	34	95	67,48
Id.	102	27	—	Id.	V	1	65	90	82,95
Id.	102	32	—	Pascolo.	III	2	83	23	96,30
Pietra tagliata	102	37	—	Seminativo	V	0	12	11	6,06
Id.	102	38	—	Id.	IV	1	08	34	81,26
Giuncata.	102	98	—	Pascolo.	III	3	13	91	106,73
				TOTALI		89	27	47	5.280,50

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con il limite comunale Ruvo-Corato;
Est: con la proprietà di Mastromatteo Maria fu Vito;
Ovest: con il limite intercomunale Ruvo - Andria.
Sud: con la proprietà di Ezza Maria e Beatrice fu Giulio e con Mastromatteo Maria fu Vito.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4141.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Giuliani Antonio fu Vito-Orazio (eredi), in comune di (Foggia)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Giuliani Antonio fu Vito-Orazio - eredi, per i terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 23 ottobre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Giuliani Antonio fu Vito-Orazio (eredi), relativo ai terreni ricadenti nel comune di Foggia (provincia di Foggia), per una superfice di ettari 178.35.56, specificatamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 158. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Giuliani Antonio fu Vito Orazio (eredi), in comune di Foggio (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria Bari, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 2548)					
Masseria Cantone.	26	1	a	Pascolo.	III	153	64	42	19.973,75
Id.	26	5		Id..	IV	15	09	20	754,60
Id.	26	4		Id..	IV	9	61	94	480,97
				TOTALI		178	35	56	21.209,32

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-Est: con d'Alfonso-Del sord Felice ed altri;
Sud: con la stessa proprietà ed altri;
Sud-Ovest: con la stessa proprietà;
Nord-Ovest: con d'Alfonso-Del Sordo Felice.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.302.630 (cinquemilionitrecentoduemilaseicentotrenta), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e della'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4142.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Achille di Luigi e Graziani Luigi fu Achille, in comune di San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei con-

fronti di Graziani Achille di Luigi e Graziani Luigi fu Achille, per i terreni ricadenti nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso)

Vista la deliberazione del 9 ottobre 1952, n. 2589 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai senshi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Graziani Achille di Luigi e Graziani Luigi fu Achille, relatico ai terreni ricadenti nel comune di San Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 37.92.90, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 159. PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Graziani Achille di Luigi per 1/2 e Graziani Luigi fu Achille per 1/2, in comune di S. Giacomo degli Schiavoni (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 1585/833)					
Paolone	4	15		Pascolo parificato inc. pasc.	I	0	81	40	32,56
Id.	4	63		Seminatorio.	II	4	13	30	578,62
Id.	4	14	a	Id.	I	19	00	00	4.560 —
Id.	4	14	b	Pascolo parificato inc. pasc.	I	0	79	70	31,88
Id.	4	12		Fabbricato rurale		0	37	00	
Id.	4	71		Seminatorio.	II	3	23	80	453,32
Id.	4	62	—	Id.	II	2	49	90	349,86
Id.	4	11		Bosco misto parificato					
Id.				Boscoso Termoli.	II	5	69	10	250,40
Id.	4	9		Seminatorio.	I	0	93	70	224,88
Id.	4	10	—	Id.	II	0	45	00	63 —
				TOTALI		37	92	90	6.544,52

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con Società Laterizi. Pascucci A.;

Est: con Vallone dell'Eremita e Di Lena M.,

Ovest: con Trifoglio C., Conte A. e G.;

Sud: con Recchia I e Recchia A.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 1585 di S. Giacomo degli Schiavoni corrispondenti ai sezionali A. 231, Sez. A 71, 78, 184, 191, 191, 192 192, 193, 193, 217, 219, 220, 219, 220, 220, 229, 229, 230, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 240, 240, 240 dell'Antico Catasto Vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 2.336.689 (duemilionitrecentotrentaseimilaseicentottantanove), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoutlra e delle foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4143.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Graziani Luigi fu Achille e Graziani Achille di Luigi, in comune d Termoli (Campobasso).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Graziani Luigi fu Achille e Graziani Achille di Luigi, per i terreni ricadenti nel comune di Termoli (provincia di Campobasso);

Vista la deliberazione del 9 ottobre 1952 n. 2589 della Commissione Censuaria Centrale relativa al ricorso prodotto dagli interessati ai sensi degli articoli 6 della legge 21 ottobre 1950, n. 841 e 9 della legge 18 maggio 1951, n. 333;

Udito il parere, in data 11 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Graziani Luigi fu Achille e Graziani Achille di Luigi, relativo ai terreni ricadenti nel comune d Termoli (provincia di Campobasso), per una superficie di ettari 103.53.62, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 160. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Graziani Achille di Luigi per 1/2 e Graziani Luigi fu Achille per 1/2, comune di Termoli (provincia di Campobasso), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

1º CORPO

(*partita catastale n.* 5712)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Passo S. Rocco e Difesa Grande	44	9	—	Seminatorio.	I	15	66	90	5.014,08
Id.	44	8	—	Boscoso	II	0	15	80	6,95
Id.	44	10	—	Seminatorio.	I	10	35	20	3.312,64
Id.	45	16	—	Id.	I	1	94	20	621,44
Id.	45	15	—	Incolto pasc. parif. seminat.	III	0	93	10	74,48
Id.	45	14	—	Seminatorio.	I	14	58	50	4.667,20
Id.	39	41	—	Id.	I	6	56	10	2.099,52
Id.	40	10	—	Incolto pasc. parif. seminat.	III	0	93	50	74,80
Id.	40	8	—	Fabbricato rurale	—	0	18	50	—
Id.	40	7	—	Inc. pascolo parif. seminat.	III	0	28	50	22,80
Id.	40	6	—	Seminatorio.	I	4	27	20	1.367,04
Id.	40	9	—	Id.	I	8	41	30	2.692,16
Id.	45	6	—	Id.	II	1	52	60	274,68
				TOTALI		65	81	40	20.227,79

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con proprietà Miticocchio Giacomo, Petti Silvio, Sorela Nicola, Petti Mario e Teti Pasqualina.

Sud: con proprietà Mancini Antonio, Candela Giovannni e Vito Vincenzo;

Est: con proprietà di Manes Vittorio, Graziani Enrico e Luigi, Lazzaro Nicola di Giovanni;

Ovest: con proprietà di Sorella Nicola, Del Tordo Giovanni, Petti Mario.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 5714 Sez. C 57 dell'antico catasto vigente. e alla partita 5712 Sez. C. 56, 58, 64, 75.

2º CORPO

(*partita catastale n.* 5712)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Passo S. Rocco.	39	8	—	Seminatorio.	II	6	22	00	1.119,60
Id.	39	21	—	Id.	I	7	10	60	2.273,92
Id.	39	22	—	Inc. pasc. parif. seminat.	III	0	11	00	8,80
Id.	39	24	—	Id.	III	0	15	20	12,16
Id.	39	23	—	Boscoso	II	0	45	60	20,06
				TOTALI		14	04	40	3.434,54

I sopradescritti terreni confinano:

Est: con strada vicinale Passo S. Rocco e Vallone omonimo;

Ovest: con Sorella Nicola ed altri;

Sud: con sorella Nicola ed altri.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 5714 Sez. C.57, C.58, 64, 65 dell'antico catasto vigente.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				3° CORPO (*partita catastale n.* 5712)					
Pantano	46	12	–	Seminatorio.	II	3	03	30	545,94
Id.	41	20	–	Id.	I	0	96	40	308,48
Id.	46	1	–	Id.	I	6	26	90	2.006,08
Id.	41	32		Id.	I	5	87	50	1.880
Id.	41	17		Id.	II	2	00	60	361,08
Id.	41	8		Id.	II	0	73	40	132,12
Id.	41	5	–	Id.	II	0	36	70	66,06
Id.	41	6	–	Incolt. pasc. parif. seminat.	III	0	07	20	5,76
Id.	41	7	–	Seminatorio parificato orto.	III	4	35	82	1.917,59
				TOTALI		23	67	82	7.223,11

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: con strada nazionale Adriatica n. 16 e proprietà Petti Francesco fu Gabriele;

Ovest: con strada nazionale Sannitica n. 87 e Petti Francesco fu Gabriele;

Sud: con Petti Francesco fu Gabriele;

Il corpo di cui sopra è intersecato nel senso nord-est sud-ovest dalla ferrovia Campobasso Termoli.

I terreni sopradescritti sono parte di quelli riportati alla partita 5714 Sez. C. 12-17, 17, 18, 18, 43, 43, 44, 50, 51, 51, 79, 79, 81, 82, 149, 179, 190, 185, 187, 192, 193, 207, 208 dell'antico catasto Vigente.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.411.963,75 (quattromilioniquattrocentoundicimilanovecentosessantatre e cent. 75) per il 1° corpo; di L. 649.790,30 (seicentoquarantanovemilasettecentonovanta e cent. 30) per il 2° corpo; L. 2.672.483,80 (duemilioniseicentosettantaduemilaquattrocentottantatre e cent. 80), per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950 n. 230 dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	65	81	40	20.227,79
2° »	14	04	40	3.434,54
3° »	23	67	82	7.223,11
In complesso	103	53	62	30.885,44

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 10.372.488,50 (diecimilionitrecentosettantaduemilaquattrocentottantotto e cent. 50), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 delle lagge 12 maggio 1950, n. 230. e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoutlra e delle foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4144.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Iamele Massimo di Guido, in comune di Lucera (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Iamele Massimo di Guido, per i terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 17 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Iamele Massimo di Guido, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Lucera (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 40.76.58, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 161. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Iamele Massimo di Guido, in comune di Lucera (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Sezione	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
CORPO UNICO *(partita catastale n. 1193)*									
Supparto	111	143	—	Seminativo	II	40	76	58	16.306,32

Il sopradescritto terreno confina:

Nord: con il torrente Vulgano;

Est: con Laurenzano Sabino fu Nicola;

Sud: con la stessa proprietà;

Ovest: con De Iulio Renato e Corado.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.239.648,40 (quattromilioniduecentotrentanovemilaseicentoquarantotto e cent. 40), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoutlra e delle foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4145.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà di Lacava Mario, fu Egidio, in comune di Bernalda (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952 n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lacava Mario fu Egidio, per i terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 3 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lacava Mario, fu Egidio, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Bernalda (provincia di Matera) per una superficie di ettari 135.87.13, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 162. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lacava Mario fu Egidio, in comune di Barnalda (Sez. Pisticci) (provincia di Matera), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fon diaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO					
				(*Partita catastale n.* 118)					
Casaricotta.	45	20	—	Seminativo	II	24	96	89	8.988,81
Id.	48	14	—	Id.	II	0	38	79	139,65
Id.	47	16	—	Id.	II	14	04	97	5.057,89
Id.	47	21	a	Id.	II	26	68	75	9.607,50
Id.	47	3	—	Orto Irriguo	III	0	96	95	581,70
Id.	47	5	a	Seminativo	III	32	25	80	8.064,50
Id.	46	63	—	Id.	II	36	54	98	13.157,96
				TOTALI		135	87	13	45.598,01

I terreni sopradescritti confinano:

Nord e Nord-Est: con proprietà Fratelli Durante;
Ovest e Sud-Ovest: con la proprietà Lacava Edoarddo-Ugo e con la stessa proprietà;
Sud: con la strada vicinale Peracina e con altre piccole proprietà;

Il corpo è attraversato da nord a sud dalla strada consorziale di bonifica Miglionico-Metaponto; e da ovest a est, in parte, dalla strada vicinale Peracina e da nord a nord-est dalla strada padronale che, partendo dalla strada consorziale Miglionico-Metaponto, conduce alla masseria.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 12.937.746,30 (dodicimilioninovecentotrentasettemilasettecentoquarantasei e cent. 30), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4146.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Lanzo Cosimo fu Leonardo, in comune di Avetrana (Taranto).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67,

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lanzo Cosimo fu Leonardo, per i terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto);

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Lanzo Cosimo fu Leonardo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Avetrana (provincia di Taranto), della superficie, di ettari 44.77.37, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 28.62.24, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente ticolo 1

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 16.15.13.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 163. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lanzo Cosimo fu Leonardo, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, N. 67.

1° CORPO
(*Partita catastale n.* 855)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Monte la Conca	11	133		Seminativo	IV	0	40	64	93,46
Id.	11	139		Pascolo cespugliato	III	3	03	62	242,90
Id.	11	186		Seminativo	IV	0	65	25	150,07
Id.	11	185		Id.	IV	0	50	20	115,46
Id.	11	188		Pascolo cespugliato	III	0	14	11	11,29
Id.	11	187		Seminativo	IV	2	59	91	597,79
Id.	11	189		Id.	IV	0	49	28	113,34
Id.	11	190		Uliveto.	III	4	82	88	2.028,10
Id.	11	140	—	Pascolo cespugliato	III	8	23	55	658,84
				TOTALI		20	89	44	4.011,25

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Monte la Conca n. 11;
Est: con proprietà Nigro Antonietta di Salvatore ed altre;
Sud: con proprietà Miani Vincenzo di Francesco;
Ovest: con proprietà dello stesso.

Il corpo è intersecato nel senso sud-ovest, nord-est dalla strada vicinale Quartulli.

2° CORPO
(*Partita catastale n.* 855)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Monte la Conca	40	42		Seminativo	IV	1	88	76	434,15

Il terreno sopradescritto confina:

Nord: con la strada comunale Avetrana-Veglie;
Est: con proprietà Lenti Maria fu Oronzo;
Sud: con proprietà Lenti Maria fu Oronzo.

3° CORPO
(*Partita catastale n.* 855)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Gratelli	49	2		Seminativo	IV	4	43	12	1.019,17
Id.	49	3		Ficheto.	III	1	40	92	634,14
				TOTALI		5	84	04	1.653,31

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con proprietà dello stesso;
Est: con la strada comunale Porto-Columena;
Ovest: con la strada vicinale Voccola;
Sud: con proprietà di Todisco Domenico fu Oronzo.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.319.969,15 (unmilionetrecentodiciannovemilanovecentosessantanove e cent. 15) per il 1° corpo; di L. 149.781,75 (centoquarantanovemilasettecentottantuno e cent 65) per il 2° corpo; e di L. 567.221,25 (cinquecentosessantasettemiladuecentoventuno e cent. 25) per il 3° corpo, salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° Corpo	20	89	44	4.011,25
2° »	1	88	76	434,15
3° »	5	84	04	1.653,31
In complesso	28	62	24	6.098,71

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 2.036.972,15 (duemilionitrentaseimilanovecentosettantadue e cent. 15), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoutlra e delle foreste*

FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Lanzo Cosimo fu Leonardo, in comune di Avetrana (provincia di Taranto), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dll'Ente dello sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 855)					
Monte la Conca	11	131		Seminativo	IV	4	46	72	1.027,46
Id.	11	132		Pascolo cespugliato	III	1	85	86	148,69
Id.	11	133	—	Seminativo	IV	5	70	00	1.311 —
Id.	11	138	—	Id.	IV	1	34	12	308,48
Id.	11	134		Id.	IV	0	39	03	89,77
Id.	11	135	—	Fabbricato rurale	—	0	30	71	
Id.	11	137	—	Aia	—	0	03	74	
Id.	11	139		Pascolo cespugliato	III	2	04	95	163,96
					TOTALI	16	15	13	3.049,36

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la strada vicinale Monte la Conca n. 11;

Est: con proprietà della ditta medesima;

Sud: con proprietà della ditta Miani Vincenzo di Francesco.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4147.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Serracapriola (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Maresca Giovanni fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Faggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Maresca Giovanni fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Serracapriola (provincia di Foggia), della superficie di ettari 371.79.85, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 229.43.50 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni designati nel precedente articolo 1

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 142.36.35.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 164. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, N. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale n.* 1416)					
Celle della Pila.	61	1	-	Seminativo	II	61	57	86	24.015,64
Id.	61	3	—	Id.	I	0	49	66	273,13
Maresca	62	5	—	Id.	II	14	48	26	5.648,21
Id.	62	6	-	Pascolo cespugliato	unica	3	41	95	495,83
Id.	62	4	—	Seminativo	I	67	33	01	37.031,56
Capo Posto	65	1	-	Id.	I	38	95	23	21.423,79
Cicco De Santis	65	4	-	Id.	I	43	17	53	23.746,44
				TOTALI		229	43	50	112.634,60

I terreni sopradescritti confinano:

Nord: con la stessa proprietà e con Stivens Elisabetta di Felice;

Nord-Est: con proprietà dello stesso;

Est: con la stessa proprietà;

Sud: con la stessa proprietà e col Canale della Avena;

Sud-Ovest: con canale dell'Avena;

Nord-Ovest: con Torres Giuseppe ed Ernesto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 28.855.267,35 (ventottomilioniottocentocinquantacinquemiladuecentosessantasette e cent. 35), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Serracapriola (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dll'Ente dello sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ		SUPERFICIE ettari	are	centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
				1° CORPO (*partita catastale n.* 1416)					
Colle di Pila	61	1	—	Seminativo	II	25	14	09	9.804,96
Id.	61	2	—	Fabbricato rurale	—	0	13	29	—
Id.	61	3	—	Seminativo	I	43	19	02	23.754,61
				TOTALI		68	46	40	33.559,57

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con la strada vicinale Giumentareccia;

Nord-Ovest: con proprietà Torres Giuseppe di Ernesto;

Est: con proprietà Stivens Elisabetta di Felice;

Sud: con proprietà della stessa ditta.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO (*partita catastale n.* 1416)					
Capo Posto	65	1		Seminativo	I	16	62	72	9.144,94
Colle Pollina	66	3		Id.	II	16	79	49	6.550,01
Id.	66	5		Id.	I	8	83	43	4.858,86
Id.	66	1	—	Id.	II	27	48	71	10.719,97
Id.	66	7		Id.	I	4	15	60	2.285,80
				TOTALI		73	89	95	33.559,58

I terreni sopradescritti confinano:

Nord, Est e Sud: con proprietà della ditta medesima;

Ovest: con la strada comunale di Tronco.

Il corpo è attraversato nel senso nord-sud dalla strada vicinale Capo Posto.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1º Corpo	68	46	40	33.559,57
2º »	73	89	95	33.559,58
In complesso	142	36	35	67.119,15

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4148.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Maresca Giovanni fu Nicola, in comune di Torremaggiore (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria -, nei confronti di Maresca Giovanni fu Nicola, per i terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia);

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta.

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Maresca Giovanni fu Nicola, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Torremaggiore (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 58.44.35, specificamente descritti nelle'elenco n. 1 allegato al persente edcreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *gennaio* 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 165. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Marcsca Giovanni fu Nicola, in comune di Torremaggiore (provincia di Foggia) trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, N. 67.

1º CORPO
(*Partita catastale* n. 4049)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Grotta.	3	25	c	Seminativo	I	2	08	45	1.146,48
Id.	3	25	b	Pascolo.	III	2	24	53	269,44
Id.	3	25	d	Pascolo cespugliato	II	5	79	60	1.159,20
Id.	3	25	a	Seminativo	I	4	21	12	2.316,16
				TOTALI		14	33	70	4.891,28

I sopradescritti terreni confinano:

Nord: col Canale dell'Avena;

Est: con la strada Comunale Tronco;

Sud-Ovest: con la società anonima «Fortore»;

Ovest: con Casillo Salvatore fu Francesco.

2º CORPO
(*Partita catastale* n. 4049)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Grotta.	4	13	c	Seminativo	I	17	63	70	9.700,35
Id.	4	13	b	Pascolo cespugliato	II	17	31	43	3.462,86
Id.	4	16		Id.	III	3	27	81	327,81
Id.	4	13	e	Seminativo	I	5	85	71	3.221,41
				TOTALI		44	08	65	16.712,43

I sopradescritti terreni confinano:

Nord-Est: col Canale dell'Avena;

Sud-Est: col Fiume Fortore;

Sud-Ovest: Con la società Anonima «Fortore»;

Nord-Ovest: con la stessa proprietà.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 1.211.153,20 unmilioneduecentoundicimilacentocinquantatre e cent. 20), per il 1º corpo e di L. 4.147.949,55 (quattromilionicentoquarantasettemilanovecentoquarantanove e cent. 55), per il 2º corpo salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
1° Corpo	14	33	70	4.891,28
2° »	44	08	65	16.712,43
In complesso	58	44	35	21.603,71

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 5.359.102,75 (cinquemilionitrecentocinquantanovemilacentudne e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4149.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Scheggi Roberto fu Casimiro, in comune di Ortanova (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;
Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206,
In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;
Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Scheggi Roberto fu Casimiro, per i terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia);
Considerato che il sunnominato non è stato ammesso al beneficio di conservare definitivamente una parte dei terreni oggetto di esproprio, costituenti il terzo residuo di cui all'articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per non aver ottemperato a tutti gli adempimenti previsti in detto articolo;
Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - nei confronti di Scheggi Roberto fu Casimiro, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Ortanova (provincia di Foggia), per una superficie di ettari 69.48.91, specificamente descritti nell'elenco n. 1 allegato al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nel precedente articolo sono trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1

Art. 4.

L'elenco dei terreni, con l'indicazione dell'indennità di espropriazione offerta, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 166. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Scheggi Roberto fu Casimiro, in comune di Ortanova (provincia di Foggia), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 2373)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE ettari	SUPERFICIE are	SUPERFICIE centiare	REDDITO DOMINICALE Lire
Ponte Rotto	18	17		Seminativo	I	61	57	95	33.868,71
Id.	18	12		Pascolo.	III	5	12	10	614,59
Ponte da Piedi.	18	97		Incolto sterile.		2	78	86	
				TOTALI		69	48	91	34.483,30

I terreni sopradescritti confinano:

Nord-Est: con strada vicinale del Bosco;

Est e Sud-Est: con il torrente Carapelle;

Sud-Ovest: con la stessa proprietà;

Nord-Ovest: con proprietà Alesi Angela, Sabina ed Eva fu Nicola e Del Fattore Aurelio ed altri fu Nicola.

L'indennità totale di espropriazione offerta è di L. 8.790.168,55 (ottomilionisettecentonovantamilacentosessantotto e cent. 55), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*

FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4150.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria - di terreni di proprietà della Società Agricola Immobiliare San Basilio, Anonima con sede in Roma, in comune di Pisticci (Matera).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria nei confronti della Società Agricola Immobiliare San Basilio Anonima con sede in Roma, per i terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera);

Considerato che la sunnominata Società ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,

Considerato che la sunnominata Società ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dall'esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'articolo 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti della Società Agricola Immobiliare San Basilio Anonima con sede in Roma, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Pisticci (provincia di Matera), della superficie di ettari 538.58.96, specificamente descritti negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo per complessivi ettari 333.76.92 sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 204.82.04.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 167. — PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Agricola Immobiliare S. Basilio, con sede in Roma, in comune di Pisticci (provincia di Matera), trasferititi in proprietà dell'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria - a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*partita catastale* 4778)					
Scannature.	131	5		Pascolo.	II	14	18	20	567,28
Id.	131	6	–	Fabbricato rurale	—	0	04	80	—
Id.	131	7		Pascolo cespugliato	II	52	16	00	3.390,40
Id.	131	15		Seminativo	II	41	88	00	15.076,80
Id.	131	4		Id.	I	222	79	92	98.031,63
Id.	131	26		Id.	I	0	44	40	195,36
Id.	131	14		Pascolo cespugliato	II	2	25	60	146,64
				TOTALI		333	76	92	117.408,11

I sopradescritti terreni confinano a:
Nord Ovest: con la ferrovia Reggio Taranto;
Nord, Nord-Est: con la proprietà Visconti di Modrone;
Est: con la proprietà Gallotta Giuseppe;
Sud: con il torrente Salandrella;
Sud-Ovest: con la proprietà Durante.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 31.635.112,75 (trentunomilioniseicentotrentacinquemilacentododici e cent. 75), salvo determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dello art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Società Agricola Immobiliare S. Basilio, con sede in Roma, in comune di Pisticci (provincia di Matera), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 4778)					
S. Basilio	60	1		Seminativo	II	121	09	01	43.592,44
Id.	60	4		Pascolo cespugliato	II	52	85	00	3.435,25
Id.	60	8	-	Incolto produttivo.	—	2	15	00	43 —
Id.	60	2	-	Seminativo	II	9	75	20	3.510,73
Id.	60	5		Id.	II	2	84	80	1.025,28
				TOTALI		188	69	01	51.606,70

I terreni sopradescritti confinano:
Nord e Nord-Est: con terreni della stessa proprietà;
Ovest: con Demanio Comunale di Pisticci;
Est: con terreni della stessa proprietà;
Sud: con il fiume Cavone.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO (*Partita catastale n.* 4778)					
Scannaturo.	131	4		Seminativo	I	16	13	03	7.097,35

Il terreno sopradescritto confina:
Nord-ovest: con ferrovia Reggio-Metaponto.
Nord-est: con terreni della stessa proprietà.
Sud-est con terreni della stessa proprietà.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1º CORPO	188	69	01	51.606,70
2º »	16	13	03	7.097,35
In complesso	204	82	04	58.704,05

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e delle foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1953, n. 4151.

Trasferimento in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria di terreni di proprietà di Tafuri Marianna fu Bernardino, maritata Sangiovanni, in comune di Nardò (Lecce).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania -

Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tafuri Marianna fu Bernardino maritata Sangiovanni, per i terreni ricadenti nel comune di Nardò (provincia di Lecce);

Considerato che la sunnominata ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni compresi nel suddetto piano particolareggiato di espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 19 dicembre 1952, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tafuri Marianna fu Bernardino maritata Sangiovanni, relativo ai terreni ricadenti nel comune d Nardò (provincia di Lecce), della superficie di ettari 117.01.32, specificamente descritti negli elenchi n. 1 n. 2 allegati al presente decreto.

Art. 2.

I terreni indicati nell'elenco n. 1 di cui al precedente articolo, per complessivi ettari 97.50.77, sono espropriati e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

Art. 3.

E' ordinata l'immediata occupazione, da parte dell'Ente predetto, dei terreni indicati nel precedente articolo 1.

Art. 4.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unito al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 19.50.55.

Art. 5.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 2 con l'indicazione della relativa indennità di espropriazione offerta, nonchè quello menzionato all'articolo 4, entrambi muniti del visto del Ministro proponente, formano parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, *foglio n.* 168. - PALLA

ALLEGATO N. 1

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tafuri Marianna fu Bernardino maritata Sangiovanni, in comune di Nardò (provincia di Lecce), trasferiti in proprietà dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale riforma fondiaria, a norma delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841, e decreto Presidenziale 7 febbraio 1951, n. 67.

CORPO UNICO
(*Partita catastale n.* 2608)

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
Masseria Cortivetri	6	7	–	Seminativo	III	1	40	40	407,16
Id.	6	11	—	Pascolo cespugliato	III	71	75	90	4.305'54
Id.	6	14	-	Seminativo	III	5	96	06	1 728,58
Id.	6	13	—	Id.	II	18	38	41	7 721,30
				TOTALI		97	50	77	14.162,58

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con proprietà fratelli Palescandole fu Gennaro;
Est: con proprietà fratelli Tamborino Frisari di Vincenzo;

Sud: con la strada Provinciale Manduria-Nardò alla Provinciale Gallipoli-Lecce e con proprietà della stessa ditta;

Ovest: con limite di confine con la Provincia di Taranto.

L'indennità di espropriazione offerta è di L. 4.496.810,60 (quattromilioniquattrocentonovantaseimilaottocentodieci e cent. 60), salvo sua determinazione definitiva ai sensi dell'art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e dell'art. 18 della legge 21 ottbore 1950, n. 841.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e delle foreste*
FANFANI

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tafuri Marianna fu Bernardino maritata Sangiovanni, in comune di Nardo (provincia di Lecce), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale riforma fondiaria, (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				CORPO UNICO (*Partita catastale n.* 2608)					
Masseria Cortivetri	6	14	—	Seminativo	III	8	54	64	2.478,45
Id.	6	13	—	Id.	II	10	95	91	4.602,83
				TOTALI		19	50	55	7.081,28

Il terreno sopradescritto confina:

Nord-ovest: con la stessa proprietà.

Est: con proprietà Sez. Spec. Riforma Fondiaria (ex Tamborrino frisari frat. di Vincenzo).

Sud: con la strada provinciale Manduria-Nardò e con la stessa proprietà.

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 dicembre 1952, n. 4152.

Approvazione del piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria, relativo ai terreni di proprietà di Tasca Francesco di Arturo, in comune di Candela (Foggia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo ed 87, comma quinto, della Costituzione della Repubblica;

Viste le leggi 12 maggio 1950, n. 230, 21 ottobre 1950, n. 841 e 18 maggio 1951, n. 333, 2 aprile 1952, n. 339 e 16 agosto 1952, n. 1206;

In virtù della delegazione concessa dagli art. 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1951 n. 67;

Visto il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo, per i terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia);

Considerato che il sunnominato ha presentato, ai sensi dell'art. 2 del decreto Presidenziale 30 agosto 1951, n. 951, la documentazione per l'esclusione dallo esproprio di parte dei terreni compresi nel piano particolareggiato di espropriazione di cui sopra e che sulla base degli accertamenti compiuti, ai sensi dell'art. 10 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, non ricorrono tutte le condizioni richieste dal citato articolo 10, per escludere dall'esproprio i terreni di cui alla documentazione sopra menzionata;

Considerato altresì che il sunnominato ha presentato istanza, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, per poter conservare una parte dei terreni soggetti ad espropriazione e che l'Ente predetto, in accoglimento di detta istanza, ha proceduto alla determinazione del terzo residuo di cui al citato articolo 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Udito il parere, in data 4 agosto 1951, espresso dalla Commissione parlamentare nominata a norma degli articoli 5 della legge 12 maggio 1950, n. 230 ed 1 e 2 della legge 21 ottobre 1950, n. 841;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano particolareggiato di espropriazione compilato dall'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania - Sezione speciale per la riforma fondiaria, nei confronti di Tasca Francesco di Arturo, relativo ai terreni ricadenti nel comune di Candela (provincia di Foggia), per la superficie di ettari 81.66.46, specificamente descritti nell'elenco n. 2 allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il Conservatore dei Registri Immobiliari, competente per territorio, è autorizzato ad iscrivere il vincolo di indisponibilità, in applicazione dell'articolo 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, sui terreni indicati nell'elenco n. 2 unto al presente decreto e costituenti il terzo residuo, di complessivi ettari 81.66.46.

Art. 3.

L'elenco dei terreni menzionato nel precedente articolo 1, munito del visto del Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, che entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1952

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 gennaio 1953
Atti del Governo, registro n. 72, foglio n. 169. — PALLA

ALLEGATO N. 2

Elenco dei terreni intestati alla ditta Tasca Francesco di Arturo, in comune di Candela, (provincia di Foggia), costituenti il terzo residuo, da gravare di vincolo di indisponibilità a favore dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria. (art. 8 della legge 21 ottobre 1950, n. 841).

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				1º CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
La Croce	38	9	d	Pascolo.	I	8	00	25	1.280,40
Id.	38	9	e	Id..	I	11	04	53	1.776,25
Id.	38	10	a	Fabbricato rurale		1	30	20	-
				TOTALI		20	34	98	3.047,65

I terreni sopradescritti confinano:
Nord-est-ovest-sud: con proprietà Fluggy Maria fu Nicolò;

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				2º CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
La Croce	43	1	a	Seminativo	I	47	66	74	23.833,70
Id.	43	2		Pascolo.	I	0	47	81	76,50
				TOTALI		48	14	55	23.910,20

I terreni sopradescritti confinano:
Nord: con Fluggy Maria fu Nicolò;
Sud: con la proprietà Antinozzi Emilia;
Est: con la proprietà Antinozzi Emilia;
Ovest: con la strada comunale Farascuso.

DENOMINAZIONE DELLA LOCALITÀ	Numero del foglio di mappa	Numero di mappa	Subalterni	QUALITÀ	Classe	SUPERFICIE			REDDITO DOMINICALE
						ettari	are	centiare	Lire
				.3° CORPO (*Partita catastale n.* 305)					
Canestrello.	44	2		Seminativo	I	13	16	93	6.584,65

Il terreno sopradescritto confina;

Nord: con la strada comunale di Camerella;

Sud: con proprietà Ciampolillo Vito;

Est: con la proprietà dello stesso Tasca Franceco;

Ovest: con la proprietà Antinozzi Emilia.

RIEPILOGO

	Superficie espropriate ettari	are	cent.	Reddito dominicale Lire
	—	—	—	—
1° CORPO	20	34	98	3.047,65
2° »	48	14	55	23.910,20
3° »	13	16	93	6.584,65
In complesso	81	66	46	33.542,50

Visto, *il Ministro per l'agricoltura e le foreste*
FANFANI

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato